

Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-255/08)

(2008/C 223/40)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE ⁽¹⁾, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima, quale modificata dalle direttive 97/11/CE ⁽²⁾ e 2003/35/CE ⁽³⁾, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
2. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad adottare le misure necessarie per recepire le direttive nell'ordinamento nazionale nel termine prescritto e ad informarne immediatamente la Commissione.
3. Nel caso di specie, l'art. 3, n. 1, della direttiva 97/11/CE dispone che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi entro il 14 marzo 1999 e che essi ne informino immediatamente la Commissione.
4. In base alle considerazioni precedenti, la Commissione constata che i Paesi Bassi hanno ommesso, sino ad oggi, di emanare le misure necessarie per recepire correttamente l'art. 4, nn. 2 e 3, della direttiva 85/337, in combinato disposto con gli allegati II e III alla medesima, quale modificata dalle direttive 97/11 e 2003/35, non applicando tutti i

criteri contenuti nell'allegato III alla direttiva a tutti i progetti di cui all'allegato II alla medesima.

⁽¹⁾ GU L 175, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 73, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 156, pag. 17.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 18 giugno 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator

(Causa C-258/08)

(2008/C 223/41)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd

Convenuta: Stichting de Nationale Sporttotalisator

Questioni pregiudiziali

1. Se una politica nazionale sul gioco, restrittiva e volta alla canalizzazione del desiderio di giocare, che contribuisce realmente a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione, ovvero il contenimento della dipendenza dal gioco e la prevenzione delle frodi, in quanto grazie all'offerta regolamentata di giochi d'azzardo il gioco resta di dimensioni (molto) più limitate di quanto non sarebbe senza il sistema nazionale di regolarizzazione, soddisfi la condizione formulata nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, e segnatamente nella sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli (Racc. pag. 1-13031), secondo la quale essa deve limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, anche se ai titolari di autorizzazione è consentito rendere attraente la loro offerta di giochi introducendo giochi nuovi, attirando l'attenzione del grande pubblico sulla loro offerta facendo pubblicità e distogliendo così (potenziali) giocatori dall'offerta illegale di giochi d'azzardo (cfr. sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, Racc. pag. I-1891, p. 55, conclusione).

- 2a. Se il giudice nazionale, ammesso che una normativa nazionale del regime sul gioco d'azzardo sia compatibile con l'art. 49 CE, nella sua applicazione ad un caso concreto debba sempre esaminare se il provvedimento da adottare, come un ordine di rendere inidoneo un sito Internet alla partecipazione ai giochi d'azzardo su esso offerti dei residenti dello Stato membro interessato per mezzo del software a questo scopo disponibile, nelle circostanze concrete della fattispecie soddisfi come tale e di per sé la condizione di rispondere realmente agli obiettivi addotti a giustificazione del regime nazionale e se la restrizione alla libera circolazione dei servizi, derivante da siffatto regime e dalla sua applicazione, non sia sproporzionata, avendo riguardo agli obiettivi stessi.
- 2b. Se la soluzione della questione 2a sia diversa se il provvedimento da adottare non viene chiesto e imposto nell'ambito del mantenimento del regime nazionale da parte delle autorità, ma nell'ambito di una procedura civile in cui un organizzatore di giochi d'azzardo, avente l'autorizzazione richiesta, chiede l'adozione del provvedimento sulla base di un atto illecito, compiuto nei suoi confronti ai sensi del diritto civile, consistente nel fatto che la controparte viola il regime nazionale in questione, ottenendo in tal modo un vantaggio sleale nei confronti della parte che opera con l'autorizzazione richiesta.
3. Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che dalla sua applicazione consegue che le autorità competenti di uno Stato membro non possono vietare, in forza del sistema chiuso di autorizzazione vigente nello Stato stesso per l'offerta di servizi aventi ad oggetto giochi d'azzardo, che un offerente di servizi a cui sia stata già rilasciata un'autorizzazione in un altro Stato membro per la prestazione di quei servizi tramite Internet offra siffatti servizi anche nel primo Stato membro.

Impugnazione proposta il 24 giugno 2008 da Christos Michail avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 aprile 2008, causa T-486/04, Michail/Commissione

(Causa C-268/08 P)

(2008/C 223/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Christos Michail (rappresentante: avv. C. Meïdanis)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare l'impugnazione ricevibile e fondata;
- per quanto occorra, annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 16 aprile 2008, causa T-486/04;
- statuire sulle spese secondo legge.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo il sig. Michail sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nell'interpretazione e applicazione del diritto comunitario ed è venuto meno al suo obbligo di motivazione delle sentenze nella parte in cui esso avrebbe riconosciuto nella sentenza impugnata che la Commissione ha contribuito a ingenerare nel ricorrente la sensazione di essere vittima di una molestia psicologica ai sensi dell'art. 12 *bis* dello Statuto dei funzionari, ma avrebbe tuttavia respinto il suo ricorso in quanto infondato.

Con il suo secondo motivo il ricorrente contesta al Tribunale di avere snaturato i fatti sottoposti alla sua valutazione, in particolare esaminandoli singolarmente e non nel loro contesto globale, e di aver commesso vari errori nella qualificazione giuridica di tali fatti.

Con il suo terzo motivo, infine, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale di respingere, in quanto irricevibili per mancanza di precisione, i numerosi motivi dedotti a sostegno del suo ricorso e relativi in particolare a una violazione degli artt. 21 *bis*, 22 *bis* e 22 *ter* dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità. Frammentando il suo ricorso in varie parti, il Tribunale avrebbe infatti snaturato l'essenza dell'oggetto e della struttura di quest'ultimo.

Ricorso proposto il 24 giugno 2008 — Commissione/Repubblica federale di Germania

(Causa C-271/08)

(2008/C 223/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione (rappresentanti: G. Wilms e D. Kukovec, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania